

La (proposta) riforma costituzionale in pillole.

Cosa cambia all'art.48

- La circoscrizione estero riguarda ormai l'elezione della sola Camera dei deputati (e non più anche del Senato); gli italiani all'estero non potranno più eleggere i senatori.

Cosa cambia all'art.55

- La legge elettorale del Senato e della Camera deve promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza politica;
- I membri della Camera dei deputati rappresentano la Nazione (ma non quelli del Senato);
- E' la Camera (e non anche il Senato) che dà la fiducia al Governo, ne controlla l'operato, svolge la funzione di indirizzo politico e promuove le leggi;
- Il Senato rappresenta le istituzioni territoriali, garantendo il raccordo tra lo Stato da un lato e Regioni, Città metropolitane e Comuni dall'altro;
- Il Senato concorre alla formazione delle leggi solo nei casi e con i modi specifici previsti dalla Costituzione (normalmente lo fa la Camera);
- Il Senato concorre al raccordo tra Stato, Regioni, Città metropolitane, Comuni e Unione europea e partecipa alle decisioni dirette a formare ed attuare gli atti normativi e le politiche dell'Unione europea; verifica altresì l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori;

- Il Senato valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni.
- Quando la legge lo prevede (e dunque non sempre) il Senato concorre ad esprimere pareri sulle nomine che fa il Governo;
- Il Senato concorre nella verifica dell'attuazione delle leggi.

Cosa cambia all'art. 57

- I senatori in tutto sono 100, di cui 95 rappresentativi delle istituzioni territoriali e 5 che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
- I 95 senatori elettivi sono eletti con metodo proporzionale dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano; di questi 95 senatori, 21 sono sindaci (un sindaco per ciascun Consiglio regionale e provinciale di Trento e Bolzano) e 74 sono consiglieri regionali (o provinciali a Trento e Bolzano).
- Sia la Provincia autonoma di Trento che quella di Bolzano hanno 2 senatori ciascuno, mentre le altre Regioni hanno comunque un minimo di 2 senatori. Per stabilire quanti senatori ha ciascuna Regione (a parte il senatore-sindaco), si parte dall'ultimo censimento generale della popolazione e si opera in proporzione (le Regioni più popolate esprimeranno dunque più senatori).

- I senatori restano in carica per un tempo pari a quello dei Consigli regionali (o provinciali, in caso di Provincie autonome) che li hanno eletti: una sorta di parallelismo tra componenti delle istituzioni territoriali e Senato.
- Una legge “bicamerale”, e quindi approvata sia dalla Camera che dal Senato, è la legge elettorale dei Senatori ed indica come essi saranno eletti in seno ai Consigli regionali (e provinciali, nelle Provincie autonome); tale legge prevede che per essere eletto senatore contano non solo i voti presi in seno al Consiglio regionale o provinciale, ma anche come il Consiglio “è composto”, sicché il voto ha un peso diverso a seconda del peso in Consiglio della forza politica in cui il candidato milita (sistema proporzionale); la stessa legge disciplina anche cosa accade quando un consigliere regionale o un sindaco cessa dalla sua carica “locale”, prevedendo che egli cessi anche dalla carica “nazionale” di senatore.

Cosa cambia all’art. 58

- L’articolo viene abrogato. Esso attualmente prevede che i senatori siano eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età e che sono eleggibili a senatori solo gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. Potrà allora diventare senatore, nel nuovo modello costituzionale, anche chi non abbia ancora 40 anni.

Cosa cambia all'art. 59

- I senatori a vita spariscono;
- Il Presidente della Repubblica può nominare taluni cittadini che abbiano illustrato la Patria senatori (fino ad un numero massimo di 5), ma per 7 anni e senza possibilità di essere nuovamente nominati.

Cosa cambia all'art. 60

- Durata (5 anni) e proroga (per legge in caso di guerra), previste originariamente anche per il Senato, sono ora previste solo per la Camera dei deputati.

Cosa cambia all'art. 61

- La tempistica per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato si riferisce ormai solo alla Camera dei deputati: elezione entro 70 giorni dalla fine della precedente legislatura; prima riunione entro 20 giorni dall'elezione, anteriormente alla quale sono prorogati i poteri della Camera precedente.

Cosa cambia all'art. 62

- Poiché viene eliminata la "bicameralità" perfetta, il fatto che si riunisca in via straordinaria la Camera dei deputati non implica che più che il Senato debba necessariamente riunirsi anch'esso in via straordinaria (e viceversa).

Cosa cambia all'art. 63

- Poiché i 95 senatori elettivi hanno anche funzioni di governo regionali o locali (se sindaci), il regolamento del Senato deve prevedere limitazioni alle nomine di tali senatori alle cariche negli organi del Senato stesso, per evitare che si accavallino funzioni locali e funzioni “nazionali” al Senato.

Cosa cambia all'art. 64

- Viene ribadito che le minoranze parlamentari hanno dei diritti che vengono garantiti dal regolamento sia della Camera dei deputati che del Senato; in particolare, alla Camera dei deputati viene previsto uno statuto delle opposizioni, disciplinato dal relativo regolamento.
- I membri del Governo hanno diritto (e, se richiesti, l'obbligo) di assistere sia alle sedute della Camera dei deputati che alle sedute del Senato, con diritto ad essere sentiti se lo richiedono; scompare tuttavia l'inciso riferito ai membri del Governo “anche se non fanno parte delle Camere”, non si capisce se perché giudicato inutile, ovvero con un preciso senso normativo: in ogni caso, in futuro una legge che imponesse per i membri del Governo la qualifica di membri di una delle Camere non sarebbe più incostituzionale.

Cosa cambia all'art. 66

- Poiché il Senato è in gran parte espressione delle istituzioni territoriali (Consiglieri regionali e provinciali per le provincie autonome; Sindaci), la cessazione dalla carica elettiva regionale (consigliere) o locale (sindaco) implica la decadenza da Senatore, della quale prende atto il Senato.

Cosa cambia all'art. 67

- Sia i membri della Camera dei deputati che i senatori esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, ma solo i membri della Camera dei deputati rappresentano la Nazione.

Cosa cambia all'art. 69

- L'indennità stabilita dalla legge spetta solo ai membri della Camera dei deputati (e non più anche ai senatori).

Cosa cambia all'art. 70

- In genere le leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati (e non più anche dal Senato).
- Per l'approvazione di alcune leggi e per la relativa modifica, deroga espressa ed abrogazione, resta il bicameralismo perfetto (Camera e Senato): 1) leggi di

revisione della Costituzione ed altre leggi costituzionali; 2) leggi di attuazione della Costituzione sulla tutela delle minoranze linguistiche; 3) leggi di attuazione della Costituzione sui referendum popolari e sulle altre forme di consultazione di cittadini e formazioni sociali previste dal nuovo articolo 71; 4) leggi sull'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di e Città metropolitane, nonché le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; 5) legge che stabilisce norme generali, forme e termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 6) legge su casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei senatori; 7) legge elettorale del senato; 8) leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 9) legge che disciplina l'ordinamento di Roma capitale; 10) leggi che attribuiscono alle Regioni a statuto speciale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia; 10) legge che disciplina la partecipazione di Regioni e Province autonome, nelle materie di rispettiva competenza, alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea ed all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, oltre alle modalità di esercizio del potere sostitutivo statale in caso di inadempienza; 11) leggi sul potere delle Regioni di concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato nelle materie di relativa competenza; 12) la legge sui principi in materia di attribuzione del patrimonio ai Comuni, Città metropolitane e Regioni; 13)

legge sulle procedure che governano il potere sostitutivo dello Stato rispetto agli enti locali (Regioni, Province autonome, Città metropolitane e Comuni); 14) legge che detta i principi fondamentali cui debbono attenersi le leggi regionali in tema di sistema di elezione, casi di ineleggibilità e incompatibilità degli organi regionali, che disciplina la durata degli organi elettivi ed i relativi emolumenti e che stabilisce i principi fondamentali sulla promozione dell'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza; 15) legge sul distacco di (Province e) Comuni da una Regione con aggregazione ad un'altra.

- Il Senato, su richiesta di 1/3 dei suoi componenti, può sempre disporre di esaminare un disegno di legge già approvato dalla (sola) Camera, che è tenuta a trasmetterglielo entro 10 giorni dall'approvazione; in questo caso, il Senato ha 30 giorni per deliberare proposte di modifica che vanno ritrasmesse alla Camera dei deputati, la quale a quel punto si pronuncia definitivamente.
- La legge approvata dalla (sola) Camera dei deputati viene promulgata solo: 1) se il Senato non propone modifiche; 2) se non rispetta i tempi per le modifiche; 3) se propone le modifiche e la Camera si pronuncia in via definitiva.
- Regime particolare è previsto per le leggi che, su proposta del Governo, intervengono in materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale: poiché il Senato

è espressione degli enti territoriali, per queste leggi l'esame del Senato avviene entro 10 giorni dalla trasmissione del disegno di legge approvato dalla Camera e, qualora (il Senato) proponga modificazioni a maggioranza assoluta dei propri componenti, la Camera può scegliere di accettare queste modifiche ovvero di non accoglierle, ma solo con votazione finale anch'essa a maggioranza assoluta dei propri componenti.

- Per la legge annuale di approvazione del bilancio e del rendiconto consuntivo presentati dal Governo, il Senato ha un termine dimezzato per proporre eventuali modifiche (15 giorni).
- Possono verificarsi delle questioni di competenza tra Camera e Senato, che vanno sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti: in questi casi le questioni sono risolte dai due rispettivi Presidenti, d'intesa tra loro.
- Il regolamento del Senato disciplina il potere di quest'ultimo di svolgere attività conoscitive (non meglio precisate) nonché di formulare osservazioni su atti o documenti che sono all'esame della Camera dei deputati.

Cosa cambia all'art. 71

- Il Senato può varare propri disegni di legge e chiedere alla Camera dei deputati di pronunciarsi su di essi attraverso una deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti; entro 6 mesi dalla data della

deliberazione del Senato la Camera è tenuta a pronunciarsi sul disegno di legge da esso presentato.

- Le proposte di legge di iniziativa popolare abbisognano di almeno 150 mila elettori proponenti, e non più solo di 50 mila. I regolamenti parlamentari devono tuttavia garantire tempi, forme e limiti per la discussione e la deliberazione di tali proposte di legge “popolari”.
- Si intende favorire la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche, ed a questo scopo si rinvia ad una legge costituzionale apposita che dovrà disciplinare condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e di indirizzo (non più dunque solo abrogativi, come è ora) ed altre forme di consultazione dei cittadini, singoli o associati. Le modalità di attuazione di questa futura legge costituzionale verranno fissate in una legge ordinaria “bicamerale” che dovrà essere approvata sia dalla Camera che dal Senato.

Cosa cambia all'art. 72

- I disegni di legge “bicamerale” vengono presentati ad una Camera (Camera dei deputati o Senato) e vengono esaminati prima in Commissione, e poi dall'intera Camera che li approva articolo per articolo e con votazione finale.
- Stesso discorso per i disegni di legge ordinari che vengono però presentati, seguendo lo stesso procedimento, alla sola Camera dei deputati.

- Solo le Commissioni permanenti della Camera dei deputati che esaminano e approvano (senza passaggio in Aula) i disegni di legge devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari (e non più anche quelle del Senato).
- Viene imposta la procedura diretta di esame ed approvazione della Camera (in Aula), oltre che per tutti i casi precedenti, anche per la fattispecie della conversione in legge dei decreti legge.
- Nei procedimenti “bicamerali”, il regolamento del Senato dovrà disciplinare la procedura di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera.
- Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare entro 5 giorni dalla richiesta che un determinato disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera medesima entro i successivi 70 giorni (“accelerato”); quest’ultimo termine può essere differito di ulteriori 15 giorni in relazione ai tempi di esame in Commissione ed alla complessità del singolo disegno di legge. Sarà il regolamento della Camera dei deputati a disciplinare nel dettaglio questa procedura e a dettarne i limiti, che saranno legati in particolare alla necessaria omogeneità del disegno di legge. In queste ipotesi, tutti i termini di interlocuzione con il Senato sono dimezzati. Questa procedura “accelerata” non potrà tuttavia applicarsi alle leggi “bicamerali” e, in ogni caso,

alle leggi in materia elettorale, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di amnistia e indulto e alla legge di bilancio.

Cosa cambia all'art. 73

- Le leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato possono essere sottoposte, nella fase che va dalla loro approvazione alla loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità della Corte costituzionale: queste leggi non possono essere promulgate prima di 10 giorni dalla loro approvazione proprio perché in questo lasso di tempo $\frac{1}{4}$ dei componenti della Camera dei deputati ovvero $\frac{1}{3}$ dei senatori possono adire con ricorso motivato la Corte costituzionale; se il ricorso viene presentato, la Corte ha 30 giorni per pronunciarsi, ed il termine per promulgare la legge elettorale viene sospeso; ovviamente la promulgazione non avrà luogo se la Corte costituzionale dichiarerà incostituzionale (in via preventiva) la legge elettorale approvata dalla Camera o dal Senato;
- Laddove vi sia urgenza, la legge può essere promulgata anche prima del termine fissato in via ordinaria (entro 1 mese dall'approvazione): in questi casi, l'urgenza va ormai dichiarata dalla sola Camera dei deputati (e non anche dal Senato), sempre a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Cosa cambia all'art. 74

- Resta il potere del Capo dello Stato di inviare un messaggio motivato “alle Camere” prima della promulgazione e con richiesta di nuova deliberazione: il che sembrerebbe far pensare che detto potere venga limitato alle sole leggi “bicamerali”. Tuttavia la stessa norma nella nuova versione prevede il caso specifico (di regola, monocamerale) in cui la richiesta di nuova deliberazione da parte del Presidente della Repubblica riguardi la legge di conversione di un decreto legge, con termine di conversione in questo caso differito di ulteriori 30 giorni e obbligo di promulgazione da parte del Capo dello Stato laddove la legge di conversione venga nuovamente approvata.

Cosa cambia all'art. 75

- Il referendum abrogativo concerne esplicitamente i soli atti aventi “*forza*” di legge (leggi, decreti legislativi, decreti-legge, leggi regionali), e non più “*valore*” di legge (come ad esempio i regolamenti).
- Partecipano di diritto al referendum tutti gli elettori: sparisce il riferimento specifico alla Camera dei deputati visto che gli elettori eleggono ormai proprio e solo la Camera.
- Il *quorum* per il referendum, laddove la proposta sia stata avanzata da 800.000 elettori, viene fissato alla soglia dei votanti alle ultime elezioni della Camera: in sostanza, se a

proporre il referendum saranno 800.000 elettori (o più), non servirà che vadano a votare la maggioranza degli aventi diritto, essendo il referendum abrogativo valido anche laddove vadano a votare tutti gli elettori che hanno votato alle precedenti elezioni della Camera.

Cosa cambia all'art. 77

- Il decreto legislativo abbisogna della “*legge*” di delega, e non più della delegazione di entrambe le camere: questo significa che nelle leggi monocamerali è sufficiente la delega della Camera dei deputati (e non occorre anche quella del Senato) per autorizzare il Governo ad emanare decreti legislativi.
- Sia che si tratti di materia monocamerale, sia che si tratti invece di materia “bicamerale”, il decreto legge del Governo va presentato alla sola Camera dei deputati. Quando il Senato può interloquire, dovrà disporre l’esame del disegno di legge di conversione entro 30 giorni dalla relativa presentazione alla Camera dei deputati (e dunque non al Senato stesso), ma al Senato il disegno di legge stesso dovrà pervenire non oltre 40 giorni dalla presentazione (si intende, alla Camera dei deputati), sicché a quanto pare il termine per trasmettere al Senato tale disegno di legge appare più lungo (40 giorni) di quello assegnato al senato per disporre l’esame (30 giorni): in ogni caso, il Senato potrà formulare proposte di modifica entro al massimo 10 giorni da quando gli giunge il disegno di legge di conversione.

- Nel caso in cui il Presidente della Repubblica chieda alla Camera una nuova deliberazione, il decreto legge perde efficacia dopo 90 giorni (e non 60) dalla pubblicazione, se non interviene la legge di conversione. In caso di decreto legge non convertito in legge, i rapporti sorti sulla base di esso possono essere regolati con legge, e dunque tendenzialmente dalla sola Camera dei deputati (e non più anche dal Senato).
- Viene esplicitamente vietato il decreto legge per disciplinare la materia costituzionale ed elettorale (ad eccezione dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni), la delegazione legislativa, la conversione in legge di precedenti decreti, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali, l'approvazione di bilanci e consuntivi, la reiterazione di decreti legge non convertiti e la regolazione dei rapporti giuridici che ne sono sorti, il ripristino dell'efficacia di norme o atti legislativi che la Corte costituzionale ha dichiarato sostanzialmente illegittimi (escluso il caso dei meri vizi procedurali).
- Viene fatto obbligo che i decreti legge rechino misure di immediata applicazione (senza dunque il bisogno di ulteriori decreti attuativi) ed abbiano un contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo che di volta in volta recano,
- Quando si procede ad esaminare i disegni di legge di conversione dei decreti legge, viene fatto divieto di

approvare disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto legge medesimo.

Cosa cambia all'art. 78

- Lo stato di guerra viene deliberato dalla sola Camera dei deputati, ma occorre la maggioranza assoluta.

Cosa cambia all'art. 79

- La legge che concede amnistia e indulto è della sola Camera dei deputati.

Cosa cambia all'art. 80

- La legge che autorizza la ratifica di taluni trattati internazionali è della sola Camera dei deputati; se tuttavia si tratta di trattati che concernono l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, occorre la deliberazione sia della Camera che del Senato.

Cosa cambia all'art. 81

- In caso di eventi eccezionali il ricorso all'indebitamento avviene solo previa autorizzazione della Camera dei deputati (e non più anche del Senato);

- La legge di bilancio ed il rendiconto consuntivo sono approvati ogni anno dalla sola Camera dei deputati (e non più anche dal Senato);
- La c.d. “legge finanziaria” viene approvata ogni anno dalla sola Camera dei deputati (e non più anche dal Senato).

Cosa cambia all’art. 82

- La Camera dei deputati può disporre inchieste su qualunque materia di pubblico interesse, nominando una Commissione che rispetti la proporzione tra i vari gruppi; il Senato può disporre inchieste solo su materie di pubblico interesse che concerno le autonomie locali, attraverso una Commissione nominata nel suo seno.

Cosa cambia all’art. 83

- Per l’elezione del Presidente della Repubblica non sono più previsti i voti dei delegati regionali.
- Dopo il terzo scrutinio, fino al quale occorrono ancora i voti dei $\frac{2}{3}$ dei componenti del Parlamento in seduta comune, sono sufficienti i voti dei $\frac{3}{5}$ dei componenti stessi; a partire dal settimo scrutinio, per eleggere il Capo dello Stato bastano i $\frac{3}{5}$ dei votanti, il che vuol dire che – anche se è difficile che si verifichi in concreto – a rigore

basterebbe che votassero in 5 e il candidato prendesse 3 soli voti.

Cosa cambia all'art. 85

- Quando il Presidente della Repubblica non può adempiere alle sue funzioni, ed è sostituito dal Presidente della Camera (non più da quello del Senato: vedi nuovo articolo 86), il Parlamento in seduta comune per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica viene convocato dal Presidente del Senato.
- E' la Camera dei deputati che diventa davvero importante per l'elezione del Capo dello Stato, sicché – in disparte la composizione del Senato – se essa è sciolta (ovvero mancano meno di 3 mesi alla relativa cessazione), l'elezione del nuovo Capo dello Stato avviene entro 15 giorni dalla riunione della nuova Camera eletta.

Cosa cambia all'art. 86

- In caso di impedimento temporaneo, le funzioni del Capo dello Stato sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati (e non più da quello del Senato).
- In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, le elezioni del nuovo Presidente sono indette dal Presidente del Senato (e non più da quello della Camera dei deputati); il riferimento

precedente alle “Camere” sciolte deve ora intendersi alla sola Camera dei deputati.

Cosa cambia all’art. 87

- Il Presidente della Repubblica indice le elezioni e fissa la prima riunione della sola Camera dei deputati (e non più anche del Senato);
- Il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali previa, quando occorra, l’autorizzazione della sola Camera dei deputati (e non più anche del Senato); solo per i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea è prevista la previa autorizzazione di entrambe le Camere (e dunque anche del Senato);
- Il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra previamente deliberato dalla sola Camera dei deputati (e non più anche dal Senato).

Cosa cambia all’art. 88

- Il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica riguarda solo la Camera dei deputati, e non più anche il Senato che dunque non può più essere sciolto dal Capo dello Stato.

Cosa cambia all'art. 94

- Al Governo è sufficiente la fiducia della sola Camera dei deputati (e non più anche del Senato); la sola Camera dei deputati, dunque, accorda o revoca la fiducia al Governo, il quale si presenta dinanzi alla sola Camera per ottenerla; anche la mozione di sfiducia parte dalla sola Camera dei deputati, il cui voto contrario su una proposta del Governo non importa l'obbligo di dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Cosa cambia all'art. 96

- L'autorizzazione a procedere – da parte dei giudici ordinari - nei confronti del Presidente del Consiglio e dei Ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni viene concessa solo dalla Camera dei deputati (e non anche dal Senato).

Cosa cambia all'art. 97

- I pubblici uffici dell'Amministrazione devono essere organizzati dalla legge in modo che, oltre al buon andamento e alla imparzialità, ne sia assicurata anche, esplicitamente, la trasparenza (di azione).

Cosa cambia all'art. 99

- Viene soppresso il CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Cosa cambia alla Rubrica della Parte II, titolo V della Costituzione

- Viene soppresso ogni riferimento alle Provincie, che dunque non fanno più parte della Repubblica e spariscono dal quadro costituzionale.

Cosa cambia all'art. 114

- Viene soppresso ogni riferimento alle Provincie, che dunque non fanno più parte della Repubblica e spariscono dal quadro costituzionale.

Cosa cambia all'art. 116

- Alle Regioni a statuto ordinario possono essere attribuite particolari forme di autonomia sia su loro richiesta sia senza una loro esplicita richiesta, con una legge "bicamerale", purché la Regione interessata abbia il proprio bilancio in condizione di equilibrio tra entrate e spese.
- Le materie in relazione alle quali può essere attribuita alla Regione a statuto ordinario una particolare forma di autonomia sono: a) la giustizia, limitatamente alla

organizzazione dei giudici di pace; b) le disposizioni generali e comuni in tema di politiche sociali; c) le disposizioni generali sull'istruzione, l'ordinamento scolastico, l'istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; d) le politiche attive del lavoro e l'istruzione e formazione professionale; e) il commercio con l'estero; f) la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, l'ambiente e l'ecosistema, l'ordinamento sportivo e le disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; g) il governo del territorio.

Cosa cambia all'art. 117

- Tra i vincoli per il legislatore statale e regionale vi è quello derivante dall'ordinamento dell'Unione europea (e non più genericamente dall'ordinamento "comunitario").
- In materia economica, tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato viene inserita anche quella dei mercati assicurativi (oltre che finanziari); quella della promozione della concorrenza (oltre che della tutela); quella del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- In materia amministrativa, tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato viene esplicitamente inserita anche quella delle norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;

- In materia sanitaria, tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato viene inserita anche quella delle disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
- In materia di istruzione ed università, la legislazione esclusiva dello Stato non viene più limitata alle “norme generali sull’istruzione”, ma contempla sia le disposizioni generali e comuni sull’istruzione, sia l’ordinamento scolastico, sia l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
- In materia di lavoro e previdenza, la legislazione esclusiva dello Stato non viene più limitata alla generica “previdenza sociale”, ma contempla anche, esplicitamente, la previdenza complementare e integrativa, la tutela e sicurezza del lavoro, le politiche attive del lavoro, le disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;
- In materia di enti locali, la legislazione esclusiva dello Stato si estende anche all’ordinamento dei Comuni e delle Città metropolitane (le Province vengono soppresse); lo Stato è chiamato a dettare in via esclusiva disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
- Viene annoverata tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato quella del commercio con l’estero;
- In materia di sistema statistico nazionale, viene specificato che la legislazione esclusiva dello Stato si occupa non solo del “coordinamento informativo

statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale”, ma più specificamente del “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale”;

- In materia di ambiente e beni culturali, la legislazione esclusiva dello Stato si occupa non più genericamente di “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”, ma – assai più specificamente - di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; di ambiente ed ecosistema; di ordinamento sportivo; di disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo.
- Vengono aggiunte alle materie di legislazione esclusiva dello Stato le seguenti: a) ordinamento delle professioni e della comunicazione; b) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; c) sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; d) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; e) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; f) porti ed aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
- Sparisce la legislazione concorrente delle Regioni, le quali possono legiferare in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato; vengono annoverate esplicitamente le seguenti materie: a) rappresentanza delle minoranze linguistiche;

b) pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno; c) dotazione infrastrutturale; d) programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali; e) promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; f) servizi scolastici e promozione del diritto allo studio, anche universitario (ma fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche); g) disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, della valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, della regolazione – sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale – delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica.

- Anche nelle materie che non competono alla legislazione esclusiva dello Stato (e che dunque sono di competenza regionale), è previsto un possibile intervento con legge statale, su proposta del Governo quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
- Lo Stato e le Regioni esercitano la potestà regolamentare per le materie in cui hanno competenza legislativa, con possibilità per lo Stato di delegare alle Regioni il detto esercizio nelle materie in cui esso ha legislazione esclusiva.

- La potestà regolamentare dei Comuni e delle Città metropolitane (le Province vengono abolite) continua a riguardare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite, ma viene esplicitato che va esercitata nel rispetto della legge statale o regionale.

Cosa cambia all'art. 118

- Vengono abolite le Province e dunque anche il richiamo alle relative funzioni amministrative e competenze diviene inutile, venendo sistematicamente soppresso;
- Viene specificato che – anche a livello locale – le funzioni amministrative vanno esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e responsabilità degli amministratori;
- Le forme di intesa e coordinamento che la legge statale deve prevedere per i rapporti tra enti locali, Stato e Regione non riguardano più genericamente la “tutela dei beni culturali”, ma più specificamente la “tutela dei beni culturali e paesaggistici”.

Cosa cambia all'art. 119

- Viene soppresso il riferimento alle ormai abolite Province;
- Viene previsto che gli enti locali (Comuni, Città metropolitane e Regioni) dispongano di

compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, secondo quanto disposto (viene specificato) “da legge dello Stato” ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

- Viene previsto – con riferimento alle risorse economiche degli enti locali – che esse ne “assicurano” il finanziamento integrale delle relative funzioni pubbliche; viene anche previsto che con legge dello Stato siano definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovano condizioni di efficienza nell’esercizio di tali funzioni.

Cosa cambia all’art. 120

- Laddove il Governo debba esercitare il proprio potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti, esso – salvi i casi di motivata urgenza, deve previamente acquisire il parere del Senato, che dovrà renderlo entro 15 giorni dalla richiesta;
- La legge deve stabilire i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente.

Cosa cambia all’art. 121

- Il Consiglio regionale può fare proposte di legge alla sola Camera dei deputati (e non più anche al Senato).

Cosa cambia all'art. 122

- La legge della Repubblica, oltre a stabilire la durata degli organi elettivi regionali, ne fissa anche i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluoghi di Regione; stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza;
- L'appartenenza al Consiglio regionale o alla Giunta regionale implica incompatibilità ad appartenere contemporaneamente alla sola Camera dei deputati, e non anche al Senato che è in parte eletto proprio tra i consiglieri regionali.

Cosa cambia all'art. 126

- In tema di scioglimento dei Consigli regionali e di rimozione dei Presidenti di Giunta regionale, il pertinente decreto del Presidente della Repubblica viene adottato senza che sia più necessario sentire la Commissione parlamentare bicamerale sulle questioni regionali (che viene abolita), ed è invece adottato previo parere del Senato.

Cosa cambia all'art. 132

- Perché un Comune sia staccato da una Regione ed aggregato ad un'altra non occorre più interloquire con le Province interessate, che vengono abolite.

Cosa cambia all'art. 133

- A causa dell'abolizione delle Province, sparisce la norma costituzionale che si occupa della istituzione di nuove Province ovvero della modifica delle circoscrizioni di Province esistenti.

Cosa cambia all'art. 134

- Viene previsto il nuovo potere della Corte costituzionale di giudicare in via preventiva della costituzionalità delle leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato.

Cosa cambia all'art. 135

- Resta fermo che i giudici costituzionali sono 15, dei quali 1/3 nominati dal Capo dello Stato ed 1/3 dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative; il restante terzo non viene più nominato dal Parlamento in seduta comune, ma (essendo complessivamente in numero di 5) 3 sono nominati dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato.
- Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici

membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato (e non più a senatore), che il Parlamento (la sola Camera dei deputati o, come sembra, anche il Senato?) compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari

Cosa cambia alla legge costituzionale n.1 del 1953

- La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e' adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti: detto comitato e' tuttavia presieduto dal presidente della giunta della Camera dei deputati, senza che vi sia più alternanza - per ciascuna legislatura – con il presidente della giunta del Senato.

Cosa cambia alla legge costituzionale n.2 del 1967

- I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti non più da questo in seduta comune delle due Camere, ma da ciascuna Camera (e dunque anche dal Senato), sempre a scrutinio segreto e con la maggioranza

dei due terzi dei propri componenti (e non più dei componenti dell'Assemblea in seduta comune). Per gli scrutini successivi al terzo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera (e non più dell'Assemblea in seduta comune).

Cosa cambia alla legge costituzionale n.1 del 1989

- L'autorizzazione a procedere prevista dall'articolo 96 della Costituzione per il Presidente del Consiglio e per i Ministri (con riferimento ai reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni) spetta alla sola Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri Camera medesima (scompare ogni precedente riferimento al Senato).

Quali sono le disposizioni transitorie previste in particolare per il nuovo Senato, per i giudici costituzionali eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato, nonché per le Regioni e per le Province autonome

- In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge elettorale del nuovo Senato, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

- Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della riforma, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.

- Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della riforma, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.
- Fino alla data di entrata in vigore della legge elettorale del Senato, la prima costituzione del Senato ha luogo entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della riforma. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.
- I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.
- La legge elettorale del Senato è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle prime elezioni della nuova Camera dei deputati.
- I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della riforma permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
- Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore riforma continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della

Repubblica, conseguenti alla medesima riforma costituzionale.

- Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati alla riforma, in ogni caso il differimento del termine previsto per la pronuncia in via definitiva della Camera stessa sui disegni di legge indicati dal Governo come essenziali per l'attuazione del programma di governo non può essere inferiore a dieci giorni.
- In sede di prima applicazione, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
- In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge elettorale del Senato, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge elettorale del Senato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.

- Le leggi delle Regioni emanate ai sensi della Costituzione ante riforma (ad esempio, le leggi regionali emanate in regime di legislazione c.d. concorrente), continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi della riforma.
- Le disposizioni della riforma costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma, e sino alla revisione dei predetti statuti, è previsto un regime transitorio per queste Regioni (a statuto speciale) e Province autonome.
- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite ante riforma costituzionale.

Quali sono le disposizioni finali previste in particolare per l'abolizione del CNEL, per i rimborsi ai Consiglieri regionali e per i Senatori a vita

- 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) viene soppresso ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della riforma si prevede che il

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina con proprio decreto un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL medesimo, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare; il Commissario straordinario deve provvedere anche alla riallocazione delle risorse umane e strumentali del CNEL presso la Corte dei conti, oltre agli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario è previsto che decadano dall'incarico gli organi del CNEL e i relativi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

- Vengono vietati rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
- Entro la legislatura in corso alla data della entrata in vigore della riforma, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione istituendo all'uopo il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei

rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Sempre le Camere sono chiamate a definire, d'accordo tra loro, le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti, pur confermando la validità ad ogni effetto dei rapporti giuridici attivi e passivi instaurati anche con i terzi al momento in cui la riforma entra in vigore.

- Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia viene disposto che siano adottate con legge regionale. Ad una legge ordinaria è affidato il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.
- I senatori a vita non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della riforma. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della riforma.
- I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen viene previsto siano eletti tenendo conto

della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento, ed in sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

Quando entra in vigore la riforma

- La riforma entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.
- Le disposizioni della riforma (una volta entrata in vigore) si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere;
- Entrata in vigore la riforma, alcune disposizioni sono di immediata applicazione: quelle previste dagli articoli 28 (soppressione del CNEL), 35 (limiti agli emolumenti dei componenti di organi regionali ed equilibrio tra i sessi), 39, commi 3 (sciolte le Camere, non si convocano più i comizi per l'elezione del Senato), 7 (permanenza in carica dei senatori a vita) e 11 (sottoponibilità alla Corte costituzionale delle leggi elettorali), e 40, commi 1 (concreta soppressione del CNEL e provvedimenti conseguenti), 2 (divieto di rimborsi e simili ai consiglieri regionali), 3 (integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari ed istituzione del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento) e 4 (legislazione regionale per gli enti di area vasta).